

STATUTO

della
FONDAZIONE
“AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA SALUTE DEI FANCIULLI”
avente sede legale in Bergamo, Via Angelo Maj n. 16/D

Preambolo

La Fondazione “Azzanelli, Cedrelli, Celati per la salute dei fanciulli” trae le proprie origini dalla fusione e trasformazione delle tre I.P.A.B. “Istituto Celati” “Opera Pia Azzanelli – Cedrelli” e “Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli”, la cui costituzione, storia, scopi originari e vicende giuridiche trascorse, trovansi rappresentati nel compendio storico allegato sub. a) al presente statuto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dal 1890 le I.P.A.B. “Istituto Celati”, “Opera Pia Azzanelli – Cedrelli” e “Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli” sono state assoggettate alle prescrizioni e disposizioni normative previste dalla c.d. Legge Crispi (legge 17 luglio 1890, n. 6972) e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta disciplina ha continuato a costituire la fonte normativa principale degli Enti, sino a quando, in ottemperanza alla delega contenuta nella legge 328 del 2000, il Governo ha emanato il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante, come prescrizione fondamentale, l'obbligo, rivolto a tutte le I.P.A.B., di assumere la delibera avente ad oggetto la trasformazione degli Enti medesimi in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) ovvero in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.);

In attuazione di dette ultime disposizioni normative e della successiva, collegata, L.R. Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 e relativo Regolamento Regionale di attuazione – ritenendo la forma giuridica della Fondazione più aderente allo spirito originario dell'Ente e alle prospettive future dello stesso e valutando positivamente, per gli stessi motivi, le opportunità e agevolazioni offerte dalla citata normativa in relazione alla fusione tra I.P.A.B. – i Consigli di Amministrazione dell'“Istituto Celati” dell'“Opera Pia Azzanelli – Cedrelli” e dell'“Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli”, hanno deliberato di fondersi tra loro e di trasformare la risultante I.P.A.B. in Fondazione, adottando il seguente testo di Statuto.

Art. 1 Denominazione

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata “Azzanelli Cedrelli Celati e per la salute dei fanciulli” con sede legale a Bergamo, in via Angelo Maj n. 16/D. (*)

Art. 2 Scopi istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e socio – sanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) istruzione;
- d) educazione;
- e) ricerca scientifica.

Tale attività dovrà essere resa nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La Fondazione presta la sua opera assistenziale, in via normale e prioritaria, nei confronti delle persone povere e indigenti, con speciale, ma non esclusivo, riguardo a quelle residenti ed aventi il domicilio di soccorso nell'ambito territoriale che attualmente corrisponde alla 3° Circoscrizione Amministrativa del Comune di Bergamo e, comunque, non residenti al di fuori della Provincia di Bergamo.

La Fondazione si propone, altresì, di assistere in modo economico e conveniente i fanciulli e fanciulle facenti parte di famiglie povere o poco agiate, nati e domiciliati nella Provincia di Bergamo, fornendo loro la cura preventiva più efficace contro quelle disposizioni morbose, handicaps o patologie che ne inceppano il sano ed integro sviluppo.

La Fondazione può erogare assistenza economica a favore di persone sole o famiglie tra i cui componenti figurano bambini in tenera età, che si trovino, anche in via temporanea, in condizioni di particolare disagio, per motivi economici, sociali, famigliari, e di salute.

Essa può inoltre provvedere, secondo i propri mezzi, alla erogazione di servizi di sostegno educativo ai minori, qualora la famiglia si trovi in particolari necessità, mediante un servizio di semiconvitto con speciale, ma non esclusivo, riguardo ai soggetti residenti nei Comuni di Trescore Balneario, Carobbio degli Angeli ed altri Comuni delle vicinanze e comunque non residenti al di fuori della Provincia di Bergamo.

Inoltre la Fondazione fornisce assistenza, anche di natura sanitaria, a persone in stato di bisogno, temporaneamente prive di assistenza domiciliare, anche attraverso l'istituzione e la gestione, di:

- "Centri di Pronto Intervento";
- "Comunità Alloggio" per minori che si trovino in particolari difficoltà e per i quali sia improponibile o impraticabile l'affidamento familiare;
- "Case di soggiorno" o "Comunità alloggio" e/o "Centri Diurni" per l'ospitalità e assistenza dei soggetti anziani che ne abbisognino;
- stazioni di cura sue proprie;

Essa può associarsi con altri Enti aventi scopi analoghi e/o altre Istituzioni consimili, per instaurare rapporti di collaborazione, osservando le disposizioni emanate e/o da emanare in materia di assistenza e protezione dell'infanzia.

La Fondazione può provvedere all'assistenza economica di quei sacerdoti che, residenti da almeno un anno nella 3° circoscrizione del Comune di Bergamo, siano ridotti in stato di indigenza per vecchiaia e/o infermità. Il Consiglio di amministrazione potrà estendere l'ambito territoriale di assistenza di cui sopra, limitatamente alla Provincia di Bergamo e per specifiche e motivate ragioni.

La Fondazione può partecipare direttamente alla costituzione di Cooperative sociali con l'apporto di una sua quota sociale. La Fondazione può convenzionarsi con Enti Pubblici e Cooperative Sociali per le prestazioni a carattere socio – assistenziale, nonché con Enti privati.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi che abbiano per oggetto l'esercizio di attività volte a perseguire gli scopi istituzionali e a promuovere lo sviluppo economico dei beni amministrati sempre allo scopo di realizzare i fini istituzionali.

I servizi sono gestiti:

- a) in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non si ritiene opportuno provvedere diversamente;
- b) in concessione a terzi quando risultano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali, con l'eventuale affidamento del servizio a Cooperative Sociali che abbiano tutti i requisiti di cui alle leggi, volta per volta in vigore, regolanti la materia in oggetto.

La gestione degli eventuali "Centri di Pronto Intervento", delle "Case di soggiorno" o "Comunità alloggio" e/o "Centri Diurni", nonché le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi alle preposte autorità, qualora prescritto dalle leggi.

La Fondazione, per disposizioni testamentarie, ha l'obbligo di curare la manutenzione perpetua della Tomba "Cedrelli", nel Cimitero Comunale di Verdellino.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nei confronti di soggetti residenti nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

E' fatto divieto alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari approvati dai Consigli di Amministrazione degli Enti confluiti nell'attuale Fondazione, con deliberazioni rispettivamente n. 29 del 15/10/2003 (per l'I.P.A.B. Istituto Celati), n. 10 del 17/10/2003 (per l'I.P.A.B. Opera Pia Azzanelli-Cedrelli), n. 13 del 20/10/2003 (per l'I.P.A.B. Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli), e successive varia-

zioni ed integrazioni, di cui all'Allegato A volto a specificare i beni immobili e mobili di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 Mezzi finanziari

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali,
- b) contributi, lasciti, donazioni ed erogazioni effettuati da persone sia fisiche che giuridiche, sia pubbliche che private, a qualsiasi titolo e di qualsiasi entità e non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- c) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi di legge.

Art. 5 Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente e Vice – Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori, ove nominato.

Art. 6 Presidente e Vice – Presidente

Il Presidente viene nominato dal Sindaco del Comune di Bergamo, tra i Consiglieri di amministrazione nominati dallo stesso Sindaco, e dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco del Comune di Bergamo provvede altresì alla nomina del Vice – Presidente.

Il Presidente può essere revocato per i motivi, nelle forme e con le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 7

Compiti del Presidente e del Vice - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) provvedere agli atti di ordinaria amministrazione;
- b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto, procedendo, tra l'altro alle verifiche di cassa;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 giorni dalla data di assunzione dei provvedimenti medesimi.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice - Presidente.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, che sono nominati come segue:

- a) cinque membri, due dei quali residenti o domiciliati nella terza Circostrizione del Comune di Bergamo, dal Sindaco del Comune di Bergamo, il quale sceglie tra essi il Presidente e il Vice-Presidente;
- b) un membro, dal Presidente della Provincia di Bergamo;
- c) un membro, dall' "Italcementi S.p.A.".

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Sono espressamente richiamati tutti i casi di incompatibilità previsti dalle vigenti normative.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento fissato dal Consiglio stesso, sentito il Collegio dei Revisori, ove esistente, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, restano in carica cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, e sono rieleggibili più di una volta.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dal comma precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ed effettuata la nomina del nuovo Presidente.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione uscente, compreso il Presidente, conservano i poteri di gestione dell'Ente, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sino al definitivo insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 10

Revoca, dimissioni e decadenza del Presidente e dei Consiglieri

Il Presidente e i Consiglieri possono essere revocati per gravi e giustificati motivi, previa audizione dell'interessato e, se necessario, degli altri Consiglieri. Il Presidente, o, in mancanza, il Vice – Presidente, avrà cura di promuovere la surroga del Consigliere revocato o decaduto, dandone tempestiva comunicazione agli Organi competenti per la nomina.

La revoca dalla carica di Presidente comporta la revoca dalla carica di Consigliere, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di revoca.

I Consiglieri o il Presidente nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

La revoca, le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio e del Presidente, ferma restando la prorogatio sopra contemplata per il caso di scadenza del mandato.

Art. 11

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola due volte all'anno, per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. Si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due consiglieri, sia per invito dell'Autorità Tutoria.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni d'urgenza.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, sui quali i Consiglieri si dichiarino sufficientemente informati, ed anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono compreso il Presidente, e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Solamente le votazioni relative a questioni concernenti le persone dei Consiglieri sono effettuate a scrutinio segreto.

A parità di voti, la proposta si intenderà respinta.

Il Presidente o i Consiglieri che abbiano interessi in contrasto o concorrenti con uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, sono esclusi dalla partecipazione alla deliberazione relativa e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo dell'adunanza.

Il segretario dell'Ente provvede alla verbalizzazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti, su designazione del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo darà atto, tra l'altro, del nominativo dei Consiglieri presenti, facendo menzione del loro eventuale allontanamento dal luogo di svolgimento della seduta.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle sedute, decade dalla carica, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su iniziativa dell'Autorità di Controllo.

Art. 13

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente e vigila sul suo regolare funzionamento.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto;
- b) stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- c) approvare il regolamento contabile della Fondazione, nel rispetto della legge;
- d) adottare regolamenti interni e di organizzazione;
- e) predisporre e approvare il bilancio di programmazione e previsione e il bilancio consuntivo d'esercizio;
- f) deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
- g) stabilire i criteri di determinazione del valore da attribuirsi ai beni in natura o crediti pervenuti alla Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui al presente statuto;
- h) nominare il Direttore della Fondazione, attribuirgli deleghe e determinare compenso, natura, durata, e qualifica del rapporto;
- i) nominare il Segretario della Fondazione, determinandone compenso, natura, durata, e qualifica del rapporto;
- j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- k) assumere ogni provvedimento concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
- l) conferire deleghe ai propri consiglieri;
- m) adottare i provvedimenti in merito alle determinazioni e attività assunte dal Presidente ai sensi del paragrafo "g)" del superiore art. 7.

Art. 14 Segretario

Il Segretario della Fondazione è anche segretario del Consiglio di Amministrazione e viene nominato da quest'ultimo a maggioranza dei suoi membri, su proposta del Presidente.

Egli provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione e che non abbiano contenuto decisionale, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Presidente.

In particolare, spettano al Segretario, le seguenti competenze:

- a) verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e sottoposizione del verbale a tutti i Consiglieri partecipanti alla seduta, per la sottoscrizione individuale.
- b) Firma della quotidiana corrispondenza, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
- c) Ogni altra competenza rimessagli, di volta in volta o una tantum, dal Presidente.

Art. 15 Collegio dei Revisori

Ove necessario per legge, ovvero qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo nomina un collegio di Revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, tutti iscritti nell'albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Esso inoltre:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplina;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Ai membri del Collegio dei Revisori spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16

Norme sulla devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 17

Norme generali

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dal Tesoriere Comunale, previa apposita convenzione.

Nel caso che l'Istituzione decida di dotarsi di un Tesoriere proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato al Tesoriere Comunale.

Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione, da stabilirsi a termini di legge.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e del Segretario.

Con le modalità e nei limiti da stabilirsi a cura del Consiglio di Amministrazione, coloro i quali, con donazioni e liberalità di rilevante valore economico, artistico, scientifico, tecnico - tecnologico e/o professionale, contribuiscono o abbiano contribuito alla formazione del patrimonio dell'Ente, verranno pubblicamente riconosciuti come "Benefattori".

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 18
Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Bergamo, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Art. 19
Clausole finali

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.